

REGOLAMENTO (CEE) N. 712/93 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1993

recante modalità di esecuzione del programma pilota di osservazione NAFO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3928/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO) (¹), in particolare l'articolo 3,

considerando che è necessario stabilire le modalità per l'esecuzione del programma pilota di osservazione NAFO, in appresso denominato « programma di osservazione », particolarmente per quanto riguarda la partecipazione a detto programma di osservatori della Comunità e la cooperazione in materia tra gli Stati membri e la Commissione;

considerando che i casi di forza maggiore devono essere trattati dagli Stati membri secondo i principi sanciti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia;

considerando che il comitato di gestione per le risorse della pesca non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la partecipazione al programma di osservazione, gli Stati membri designano osservatori in numero sufficiente per assicurare una presenza conforme al disposto del paragrafo 1, punto i) dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3928/92.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 marzo di ogni anno, il numero di osservatori e il numero e tipo di pescherecci ai quali saranno assegnati. I nomi dei pescherecci e degli osservatori sono notificati alla Commissione prima dell'imbarco degli osservatori.

3. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione predispone, in cooperazione con gli Stati membri, un piano provvisorio di partecipazione al programma di osservazione per l'anno civile di cui trattasi, e lo comunica al segretariato esecutivo della NAFO.

Articolo 2

Gli Stati membri i cui pescherecci non si ritiene operino per più di 50 giorni all'anno nella zona di regolamenta-

zione NAFO, durante il periodo dal 1° gennaio 1993 al 30 giugno 1994, sono esentati dall'obbligo di disporre la presenza di osservatori nell'ambito del programma di osservazione.

Articolo 3

1. Gli Stati membri precisano, nel contratto di lavoro degli osservatori comunitari, le specifiche mansioni da espletare. Tali mansioni corrispondono a quelle indicate al paragrafo 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 3928/92.

2. Nella comunicazione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, sono indicate le qualifiche e gli estremi del conto bancario di ciascun osservatore.

Articolo 4

1. La Commissione corrisponde agli osservatori designati per il programma di osservazione un'indennità giornaliera, calcolata sulla base e secondo l'aliquota utilizzate per il rimborso degli esperti nazionali che partecipano a riunioni della Commissione.

2. Ricevute le informazioni di cui all'articolo 3, la Commissione corrisponde un anticipo non superiore al 30 % delle indennità giornaliere globali previste per ciascun osservatore della Comunità. Il saldo è pagabile entro venti giorni dal ricevimento della relazione di osservazione e della pertinente documentazione.

3. L'indennità giornaliera è pagata direttamente all'osservatore della Comunità.

Articolo 5

1. L'osservatore della Comunità redige la relazione di osservazione secondo il modello previsto all'allegato I.

2. Durante il periodo di osservazione gli osservatori tengono un registro di tutte le attività di pesca svolte dal peschereccio sotto osservazione. Le indicazioni per la tenuta di tale registro figurano nell'allegato II.

3. La relazione di osservazione, una copia del registro giornaliero e qualsiasi altro documento pertinente sono trasmessi alle competenti autorità del paese di bandiera entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di osservazione.

Articolo 6

Gli osservatori trattano la relazione d'osservazione e tutta la pertinente documentazione come documento a carattere riservato. Il capitano del peschereccio sotto osservazione può riceverne copia, qualora ne faccia richiesta.

(¹) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78.